

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 381

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - GANAU - LAI - SOLINAS Alessandro - CADDEO - CIUSA - COCCO - COMANDINI -
CORRIAS - DERIU - LI GIOI - MANCA Desiré Alma - MELONI - MORICONI - ORRÙ - PIU -
SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 18 maggio 2023

Norme per la tutela della salute mentale degli studenti universitari e per il potenziamento dei servizi di supporto psicologico attivati nelle università

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il diritto alla salute psicologica delle studentesse e degli studenti sardi è in uno stato di costante sofferenza che rispecchia una tendenza generale già evidenziata a livello nazionale.

Preoccupa in questo senso quanto emerge dai dati raccolti dall'Istituto Piepoli per il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop) in uno studio dell'ottobre 2021 nel quale è stato evidenziato un significativo aumento dei pazienti in terapia, in particolare per quelli in giovane età.

Un ulteriore studio sullo stesso fenomeno è stato condotto nell'ambito della ricerca realizzata da Ires Emilia-Romagna e Alta scuola Spi-Cgil per conto di Spi-Cgil nazionale, Rete degli studenti medi e l'Unione degli universitari, con la quale è stato somministrato un questionario a 30.000 studenti, 9.500 dei quali universitari. Lo studio ha dimostrato un aumento importante delle criticità sul fronte della salute mentale: il 91,3 per cento degli studenti si mostra molto preoccupato e 1 studente universitario su 3 si è rivolto a un servizio di counseling psicologico. Secondo un'altra ricerca, condotta da Pomi, Robroek, Bultmann e Portoghese su un campione di 4.760 studenti universitari italiani, il 5 per cento degli intervistati ha sperimentato un disagio psicologico, con il 21,3 per cento, 21,1 per cento e 36,1 per cento dei soggetti che ha dichiarato un disagio psicologico rispettivamente lieve, moderato e grave.

Infine, i dati Istat riportano che 800.000 giovani italiani affermano di vivere una condizione di disagio psicologico a causa di molti fattori, tra cui la pressione sociale relativa ai propri studi. Lo studio HBSC (Health behaviour in school-aged children), a cui anche l'Italia partecipa, attesta che solo il

20-40 per cento degli adolescenti con problemi di salute mentale viene intercettato dal servizio sanitario e solo il 25 per cento riceve un trattamento adeguato.

Si ritiene quindi necessario che le istituzioni regionali affrontino la problematica a partire dall'impegno a garantire nel bilancio della Regione uno stanziamento certo e costante per sostenere il funzionamento dei servizi di assistenza psicologica attivati nelle sedi universitarie e predisponendo un percorso che monitori lo stato di salute mentale degli studenti universitari.

Con particolare riferimento all'Ateneo di Cagliari, l'offerta attuale del servizio psicologico non è sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione studentesca. Infatti, secondo i dati del MIUR aggiornati al 2022, la popolazione studentesca di Cagliari è di 24.373 studenti, mentre gli psicoterapeuti disponibili sono solo 3. Facendo una proporzione, per ogni specialista, potenzialmente, potrebbero esserci 8.124 pazienti solo tra gli studenti, ai quali però si devono aggiungere docenti e personale tecnico, che pure possono accedere al servizio. A tutto questo, conseguono naturalmente dei tempi d'attesa insostenibili: uno studente che fa richiesta è costretto ad aspettare in media 3 mesi prima di una visita e questo va ad incidere fortemente anche sulla qualità del trattamento.

Secondo la ricerca svolta da Ires Emilia-Romagna e Alta scuola Spi-Cgil risulta che il 60 per cento degli studenti in difficoltà si è rivolto ad un servizio privato, mentre solamente il 13 per cento si è rivolto ai servizi d'Ateneo. Cifre che vanno lette non come diffidenza, bensì strettamente legate ad un'assenza o comunque scarsa pubblicità del servizio nei vari Atenei; non a caso, 1 studente su 2 dice di non essere consapevole dell'esistenza di un servizio psicologico presso la propria università.

In questo contesto, la Regione è intervenuta, stanziando nella legge regionale n. 17 del 2021 300.000 euro destinati, per un solo anno e per la sola Università di Sassari, al counseling psicologico universitario.

Per questi motivi, su iniziativa dell'associazione studentesca UniCaralis - UDU Cagliari, con la presente proposta di legge si interviene sulla materia con un intervento strutturale diretto a garantire l'estensione e l'attualizzazione del diritto allo studio universitario attraverso l'implementazione del ruolo della Regione nella promozione del benessere psicofisico degli studenti universitari.

Con il testo di legge proposto si mira a potenziare il generale accesso ai servizi di counseling psicologico nelle sedi universitarie isolate. Da un lato si garantisce, innanzitutto, la continuità dello stanziamento finanziario regionale ad entrambi gli Atenei della Sardegna, erogato per sostenere le spese di funzionamento di tali servizi, rendendo quindi non più necessario il ricorso a interventi finanziari puntuali e occasionali. Dall'altra, si richiede a Regione e Università di attivare forme di collaborazione finalizzate a garantire a tutta la popolazione studentesca uguali possibilità di accesso ai servizi di counseling psicologico, assicurando, ad esempio, in ciascuna sede universitaria, un adeguato rapporto numerico tra studenti e personale specialista in counseling psicologico. Saranno comunque le stesse istituzioni coinvolte a identificare le migliori modalità di funzionamento dei servizi di supporto psicologico affinché gli studenti possano beneficiare di un servizio di qualità.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione promuove il diritto allo studio universitario sostenendo interventi finalizzati a supportare il benessere psicofisico degli studenti universitari.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione supporta il funzionamento dei servizi gratuiti di assistenza psicologica attivati nelle sedi universitarie sarde attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie per la copertura dei costi sostenuti dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari per garantire l'adeguato contingente di personale specialista nel counseling e nel supporto psicologico degli studenti universitari.

Art. 2

Collaborazione tra Regione e Università

1. Regione e Università stipulano intese finalizzate a garantire a tutta la popolazione studentesca universitaria l'accesso paritario ai servizi di assistenza psicologica, valutato prioritariamente in funzione del rapporto numerico tra studenti e personale specialista disponibile in ciascuna sede universitaria e a individuare i requisiti minimi di qualità e le azioni di promozione dei medesimi servizi.

2. Le intese di cui al comma 1 definiscono le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attivazione e il funzionamento dei servizi e stabiliscono le modalità di monitoraggio delle attività di counseling e di supporto psicologico erogate agli studenti.

Art. 3

Modalità di attuazione degli interventi

1. Nelle more della sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 2 la Regione eroga gli stanziamenti agli Atenei della Sardegna ripartendoli in proporzione al numero degli studenti iscritti in ciascuna Università.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori competenti in materia di istruzione universitaria e sanità, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati annualmente in euro 600.000 a decorrere dall'anno 2023. Ad essi predetti oneri si fa fronte mediante pari incremento delle risorse allocate in conto della missione 04 - programma 01 - titolo 1.

2. Nel bilancio di previsione 2023-2025, sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 04 - programma 01 - titolo 1,

2023	euro	600.000
2024	euro	600.000
2025	euro	600.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2023	euro	600.000
2024	euro	600.000
2025	euro	600.000

3. A decorrere dall'anno 2026 all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale per tali finalità in conto della missione

04 - programma 01 - titolo 1.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).